



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 97/16

Lussemburgo, 15 settembre 2016

Sentenze nelle cause T-340/14 Andriy Klyuyev/Consiglio,
T-346/14 Viktor Fedorovych Yanukovych/Consiglio e T-348/14
Oleksandr Viktorovych Yanukovych/Consiglio

Il Tribunale dell'UE conferma il congelamento dei capitali di tre cittadini ucraini, tra i quali Viktor Yanukovych, ex presidente dell'Ucraina, per il periodo tra il 6 marzo 2015 e il 6 marzo 2016

Esso annulla tuttavia il congelamento dei capitali per il periodo tra il 6 marzo 2014 e il 5 marzo 2015 per inosservanza dei criteri di designazione

In risposta alla crisi ucraina cominciata alla fine del 2013, il Consiglio ha deciso, il 5 marzo 2014, di congelare i capitali e le risorse economiche delle persone identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini.

Il sig. Viktor Yanukovych e il sig. Andriy Klyuyev, che hanno occupato, rispettivamente, la funzione di presidente dell'Ucraina e di capo dell'amministrazione presidenziale, nonché uno dei figli del sig. Yanukovych (Oleksandr Viktorovych Yanukovych) sono stati inseriti, per il periodo tra il 6 marzo 2014 e il 5 marzo 2015, nell'elenco delle persone oggetto di misure di congelamento dei capitali con la motivazione che erano sottoposti a indagini preliminari in Ucraina per reati connessi all'appropriazione indebita di fondi pubblici ucraini e al loro trasferimento illegale fuori dall'Ucraina.

A partire dal 6 marzo 2015, il congelamento dei capitali disposto nei confronti di dette persone è stato prorogato di un anno con motivi d'inserimento diversi. Il congelamento era ormai motivato dal fatto che i tre ucraini interessati erano sottoposti a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o di beni pubblici.

I sigg.ri. Yanukovych (padre e figlio) e Klyuyev hanno adito il Tribunale dell'Unione europea al fine di contestare il congelamento dei loro capitali per il periodo tra il 6 marzo 2014 e il 5 marzo 2015. Essi hanno successivamente adeguato i loro ricorsi per ottenere anche l'annullamento del congelamento per il periodo tra il 6 marzo 2015 e il 6 marzo 2016¹.

Con le sue sentenze emesse in data odierna, **il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso dei tre ucraini, annullando il congelamento dei beni disposto nei loro confronti per il periodo tra il 6 marzo 2014 e il 5 marzo 2015. Per contro, il Tribunale conferma il congelamento dei capitali disposto in relazione al periodo tra il 6 marzo 2015 e il 6 marzo 2016.**

Riguardo al **primo periodo**, il Tribunale constata che, proprio come, in particolare, nelle cause Portnov² e Azarov³, il Consiglio ha identificato i tre ucraini come responsabili di appropriazione indebita di fondi unicamente sulla base di una lettera del 3 marzo 2014 dell'ufficio del Procuratore generale dell'Ucraina, dalla quale risultava che le indagini avviate nei confronti di tali persone avevano «consentito di accertare l'appropriazione indebita di fondi pubblici per importi considerevoli e il successivo trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina». Il Tribunale ritiene che

¹ Il congelamento pronunciato nei loro confronti è stato successivamente prorogato di un altro anno, fino al 6 marzo 2017. Tale proroga è oggetto di ricorso da parte dei sigg.ri Viktor Fedorovych Yanukovych (causa [T-244/16](#)), Andriy Klyuyev (causa [T-240/16](#)) e Oleksandr Viktorovych Yanukovych (causa [T-245/16](#)).

² Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2015, *Andriy Portnov/Consiglio* ([T-290/14](#), v. anche comunicato stampa n. [129/15](#)).

³ Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016, *Mykola Yanovych Azarov/Consiglio* ([T-331/14](#), v. anche comunicato stampa n. [7/16](#)).

tale lettera non fornisca alcuna precisazione sui fatti specificamente contestati ai tre ucraini né sulle loro responsabilità.

Il Tribunale giunge quindi alla conclusione che il congelamento dei beni dei tre ucraini non rispetta i criteri di designazione e, quindi, lo annulla per il periodo tra il 6 marzo 2014 e il 5 marzo 2015.

Riguardo al **secondo periodo**, compreso tra il 6 marzo 2015 e il 6 marzo 2016, il Tribunale ritiene anzitutto necessario verificare se il criterio d'inserimento relativo a persone identificate come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini corrisponda all'obiettivo di consolidare e di sostenere lo Stato di diritto in Ucraina. Orbene, benché non possa escludersi che determinati comportamenti concernenti fatti di appropriazione indebita di fondi pubblici siano in grado di pregiudicare lo Stato di diritto, non si può tuttavia ammettere che ogni fatto di appropriazione indebita di fondi pubblici giustifichi un intervento dell'Unione.

In tale contesto, il criterio d'inserimento può essere considerato conforme all'ordinamento giuridico dell'Unione solo nella misura in cui sia possibile attribuirgli un senso compatibile con i requisiti posti dalle norme di rango superiore, alla cui osservanza esso è sottoposto, e, più precisamente, con l'obiettivo di consolidare e di sostenere lo Stato di diritto in Ucraina.

Pertanto, il Tribunale ritiene che il criterio d'inserimento debba essere interpretato nel senso che esso non riguarda, in modo astratto, qualsiasi atto di appropriazione indebita di fondi pubblici, bensì, piuttosto, fatti di appropriazione indebita di fondi o di beni pubblici che, in considerazione dell'importo o del tipo di fondi o di beni indebitamente sottratti o del contesto in cui i fatti si sono verificati, siano quantomeno idonei a pregiudicare i fondamenti istituzionali e giuridici dell'Ucraina (in particolare i principi di legalità, del divieto di arbitarietà del potere esecutivo, del controllo giurisdizionale effettivo e di uguaglianza dinanzi alla legge) e, in ultima analisi, a pregiudicare il rispetto dello Stato di diritto in tale paese. Così interpretato, il criterio d'inserimento è conforme e proporzionato agli obiettivi pertinenti del Trattato UE.

Il Tribunale, poi, constata che il Consiglio, per fondare l'adozione delle misure restrittive nei confronti dei tre ucraini, si è basato su varie lettere delle autorità ucraine del 10 ottobre 2014 e del 30 dicembre 2014. Tali lettere attestano gli sviluppi avvenuti nelle diverse indagini concernenti i tre ucraini e forniscono una **prova sufficiente del fatto che**, alla data della proroga del congelamento dei capitali nel marzo del 2015, **tali persone erano sottoposte a procedimenti penali vertenti su un'appropriazione indebita di fondi o di beni pubblici**. Inoltre, il Tribunale sottolinea che, tenuto conto della circostanza che le misure si inseriscono in un contesto in cui una parte considerevole della vecchia classe dirigente ucraina è sospettata di aver commesso gravi infrazioni nella gestione delle risorse pubbliche, e considerate le funzioni svolte dai tre ucraini all'interno di tale classe dirigente, **il congelamento dei capitali nei loro confronti contribuisce efficacemente ad agevolare il perseguimento dei reati di appropriazione indebita di fondi pubblici** commessi a danno delle istituzioni ucraine e consente di facilitare la restituzione del prodotto di simili reati.

Infine, il Tribunale giunge alla conclusione che la proroga del congelamento dei capitali dei tre ucraini, sulla base degli elementi forniti nelle lettere del 10 ottobre 2014 e del 30 dicembre 2014, è conforme al criterio d'inserimento, quale interpretato alla luce dell'obiettivo di consolidare e sostenere lo Stato di diritto in Ucraina.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Il testo integrale delle sentenze ([T-340/14](#), [T-346/14](#) e [T-348/14](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106